



S.A.P.I.E. Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA NAZIONALE 00185 Roma, Via Magenta n.13 Tel. 06/4456789 Fax 06/44104333

Sito internet: www.sapieorsa.it

e-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

INFORMATIVA

TRATTAMENTO CONTRATTUALE PER PRESTAZIONI

RESE SU GIORNI FESTIVI

LAVORATORI OPERANTI SU PRESTAZIONE UNICA GIORNALIERA DAL LUNEDI' AL VENERDI' (ES. TRONCHI, ZONE, REPARTI).

(Esclusi i turnisti)

Il contratto delle Attività Ferroviarie all'art. 24, considera giorni festivi:

1 gennaio; 6 gennaio; lunedì dopo Pasqua; 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 29 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre.

Caso A - prestazione lavorativa svolta in giorno festivo

Al lavoratore che per esigenze di servizio venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera nelle giornate festive di cui sopra, compete una giornata di recupero da percepire entro 90 giorni dalla prestazione resa. Qualora il lavoratore non percepisca il recupero entro 90 giorni, lo stesso dovrà essere liquidato con il compenso per straordinario feriale.

Oltre al recupero della prestazione, ai fini economici, al lavoratore dovrà essere corrisposta un'indennità oraria pari al 35% delle seguenti voci retributive:

- Minimo contrattuale
- A.P.A.
- Salario professionale

Qualora la festività ricade nelle giornate di sabato e domenica, compete l'indennità del 6° o 7° giorno.

Caso B - prestazione lavorativa svolta in giorno festivo ricadente su riposo settimanale

Per le festività lavorate in giorni destinati al riposo settimanale (domenica), al lavoratore spetta un'indennità oraria pari al 35% delle seguenti voci retributive:

- Minimo contrattuale
- A.P.A.
- Salario professionale

Oltre alla maggiorazione economica sopra descritta, spetta la corresponsione di due giorni di recupero, uno da attribuire entro la stessa settimana o, eccezionalmente entro quella successiva, alla prestazione resa e l'altro, da fruire entro 90 giorni.

Al 90° giorno successivo la prestazione lavorativa, qualora il riposo non sia ancora stato fruito dal lavoratore, allo stesso, in luogo del recupero, verrà corrisposta una giornata di retribuzione composta da: minimo contrattuale; A.P.A.; salario professionale.

Qualora la festività ricade nelle giornate di sabato e domenica, compete l'indennità del 6° o 7° giorno.

RIPOSO SETTIMANALE COINCIDENTE CON LA FESTIVITA'

Qualora la festività coincida con il giorno di riposo settimanale (domenica), al lavoratore spetta un'ulteriore giornata di riposo, da fruire entro 90 giorni.

Al 90° giorno successivo la festività, qualora il riposo non sia ancora stato fruito dal lavoratore, allo stesso, in luogo del recupero, verrà corrisposta una giornata di retribuzione composta da: minimo contrattuale; A.P.A.; salario professionale.

Roma, 22 giugno 2009.

Segreteria Nazionale Or.S.A. Manutenzione Infrastruttura